

Scrutini, non basta la media

La valutazione deve tenere conto dell'impegno complessivo

DI LAURA RAZZANO

Tempo di scrutini, ora con l'incognita della condotta che cambia veste e portata per primaria e medie. E per la valutazione delle discipline, occorre fare attenzione ai criteri: non basta fare la media aritmetica dei voti avuti alle prove scritte ed orali.

La storia della valutazione scolastica in Italia riflette profondamente l'immagine che il Paese vuole trasmettere dei suoi cittadini. In poco più di un secolo, si è passati da un sistema di voto rigido, introdotto dalla Riforma Gentile, alla Legge 517/1977, che ha abolito i voti nelle scuole elementari e medie, introducendo al loro posto le schede e i giudizi analitici per oltre trent'anni. La Riforma Gelmini (D.L. 137/2008) ha segnato invece il ritorno della valutazione numerica, riportando i voti anche nella scuola primaria. Attualmente, la scuola superiore ha mantenuto una certa stabilità nel sistema di valutazione, mentre la scuola media resta l'unico grado dell'obbligo in cui il voto numerico in decimi non ha subito interruzioni dal 2008. La scuola primaria, invece, ha attraversato quattro cambiamenti di sistema negli ultimi vent'anni, di cui due solo negli ultimi cinque.

Tali cambiamenti hanno obbligato i docenti a rivedere i criteri di valutazione nei PTOF e a modificare gli strumenti digitali di registro, rendendo la primaria particolarmente vulnerabile alle riforme di indirizzo politico.

Con la recente disciplina della valutazione del comportamento (L. 150/2024), il voto di condotta torna ad assumere un ruolo centrale. Nella scuola media e superiore, la condotta viene valutata in decimi, mentre nella primaria si utilizza un giudizio sintetico.

Pertanto, per la primaria, l'utilizzo di numeri o descrizioni discorsive prive di giudizio sintetico è contrario alla nuova normativa. Nel-

Sembra conclusa l'era del tutti bravi adottata per quieto vivere: la condotta torna a essere un indicatore essenziale per lo sviluppo dell'identità personale e civile. Se la condotta di un alunno compromette il regolare svolgimento delle lezioni, il giudizio deve evidenziare tale criticità. Con l'entrata in vigore della Riforma Valditara (legge 150/2024), il quadro normativo si irrigidisce: il voto di comportamento nello scrutinio finale deve tenere conto dell'intero anno scolastico, incluse eventuali sanzioni disciplinari. Se il consiglio di classe assegna un voto inferiore a sei decimi, l'alunno non può essere ammesso alla classe successiva o all'esame di Stato,

anche se ha raggiunto la sufficienza nelle altre discipline.

Dal punto di vista procedurale, il Consiglio di classe si riunisce in sede di scrutinio come collegio perfetto: non è ammessa l'astensione e la deliberazione è valida solo con la presenza di tutti i membri. In caso di assenza, anche solo temporanea, il dirigente scolastico deve

nominare un sostituto, preferibilmente un docente della stessa materia o, in alternativa, della stessa scuola. Quando il dirigente delega la presidenza, solitamente al coordinatore, deve essere scritta e allegata agli atti. Il segreta-

rio verbalizzante ha il compito di riportare agli atti ogni delega e decreto di nomina, pena la fragilità giuridica dello scrutinio.

Un punto delicato riguarda il rapporto tra media aritmetica e voto di scrutinio: il voto finale è espressione di discrezionalità tecnica, non di mera operazione matematica. Come ricorda il Consiglio di Stato (Sez. VI), «il voto finale non è il risultato di un'operazione matematica, ma una valutazione globale che tiene conto dell'impegno, del progresso e delle potenzialità dell'alunno». Tuttavia, se il voto proposto si discosta significativamente dalla media delle prove, il Consiglio di Classe deve motivare dettagliatamente la scelta nel verbale, per evitare il vizio di eccesso di potere per illogicità manifesta.

Il D.Lgs. 62/2017 ha spostato il focus della valutazione: la scuola non può limitarsi a segnalare l'insufficienza, ma è tenuta ad attivare strategie didattiche e corsi di recupero per permettere allo studente di raggiungere gli obiettivi di competenza previsti. La valutazione deve quindi adattare l'insegnamento ai bisogni educativi concreti. In termini pratici, per ogni insufficienza registrata, il team docente deve chiedersi: «Cosa abbiamo fatto per personalizzare l'insegnamento prima di arrivare a questo giudizio?». Un'insufficienza

non supportata da documentazione su strategie di recupero o adattamento agli stili di apprendimento espone la scuola al rischio di eccesso di potere per difetto di istruttoria. Lo scrutinio è anche il momento per verificare la piena applicazione del PDP (Piano Didattico Personalizzato) e del PEI (Piano Educativo Individualizzato). Se uno studente con DSA ha delle insufficienze, il Consiglio deve valutare se siano state correttamente applicate le misure dispensative e compensative. In caso contrario, l'insufficienza è illegittima e facilmente contestabile davanti al Tar.

Dal punto di vista contrattuale, la valutazione si colloca in una zona d'ombra. La maggior parte delle attività collegiali è soggetta al limite delle 40+40 ore previste dall'Articolo 44 del Contratto collettivo, ma lo scrutinio non è soggetto a limiti temporali. Il contratto lo definisce un atto dovuto: un'obbligazione di risultato che non prevede compensi aggiuntivi e che deve essere svolta a prescindere dal tempo necessario, garantendo la validità giuridica dell'anno scolastico. Sebbene lo scrutinio non abbia un tetto orario rigido come le riunioni collegiali, il preside ha l'obbligo di organizzare il calendario in modo da rispettare la dignità professionale dei docenti.

Un'insufficienza non supportata da documentazione su strategie di recupero o adattamento agli stili di apprendimento espone la scuola al rischio di eccesso di potere per difetto di istruttoria

la secondaria, un voto di condotta pari a sei già nel primo quadrimestre può essere accompagnato da una nota che preannunci l'obbligo di attività di cittadinanza attiva per il secondo periodo, nel caso non ci fossero miglioramenti.